



I.I.S. LUIGI EINAUDI – CHIARI

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 Codice Fiscale: 82001490174

Cod.Mecc.: BSIS03800X mail:bsis03800x@istruzione.it PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it

Progetto provinciale Cyberbullismo in @rete e nella rete a.s. 2023/2024.

LE FONTI NORMATIVE PER LA PREVENZIONE AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

CHIARI, 8 novembre 2023


Elena Ferrara

Senatrice XVII Legislatura

Promotrice della Legge 71/2017

Rai 2 HD

Senza rete (Doc)
Senza Rete




Senza rete (Doc)
Senza Rete




Rai 2 HD

Senza Rete



Rai 2 HD

Senza rete (Doc)
Senza Rete



Pausa



Senza rete (Doc)

Senza Rete



Rai 2HD

Senza rete (Doc)

Senza Rete



La legge 71 del 2017 è la prima legge a prevedere misure a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Per i minori tra i 14 ed i 18 anni, autori di atti di cyberbullismo, se non c'è querela o denuncia può scattare l'ammonimento del Questore che prevede la convocazione del minore, insieme ai genitori.



LA LEGGE DEDICATA A CAROLINA

Il DDL 1261 a prima firma Ferrara depositato a gennaio 2014, prende il via in Senato da una indagine conoscitiva in Commissione diritti umani; ha un iter lungo e complicato con quattro letture per l'approvazione definitiva. Viene incardinato nella primavera del 2014 in 1^a Commissione al Senato e approvato all'unanimità a maggio del 2015. A Montecitorio, nel settembre del 2016 viene addirittura cassata dal titolo l'espressione «a tutela dei minori». Con il sostegno di tutte le forze politiche il Senato riporta il provvedimento allo spirito iniziale a gennaio 2017.



20
maggio
2015



La Camera approva infine all'unanimità, in quarta lettura, il testo già approvato dal Senato.



Il 29 maggio il testo viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 18 giugno 2017.

La legge 71/2017 viene dedicata a Carolina.

17
maggio
2017

DIRITTI E DOVERI NELLA LEGGE 71/2017



Guida per ragazzi sulla legge 71/2017 per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo

 **AGIA** *Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*

Istituto degli Innocenti 

LE PAROLE DELLE/GLI ADOLESCENTI

**LA CONVENZIONE ONU
CONTIENE I TUOI DIRITTI.**

Scoprili tutti nella sezione
dedicata, su
www.garanteinfanzia.org

I TUOI DIRITTI, COMPAGNI DI VIAGGIO VERSO IL FUTURO

In base alla **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**, sottoscritta a New York nel 1989 e resa operativa in Italia nel 1991, tutti i bambini e i ragazzi sono titolari di diritti, come per esempio quello di vivere in un ambiente sicuro e senza violenza, di esprimere le proprie opinioni, di essere ascoltati, di non essere discriminati e di ricevere cura e assistenza.

La Convenzione stabilisce anche che gli Stati, i genitori o chi ne fa le veci, nonché altri soggetti, come gli insegnanti, hanno la responsabilità di rispettare, proteggere e realizzare i tuoi diritti e di guidarti affinché tu possa esercitarli pienamente.

I diritti riguardano tutti gli aspetti della tua vita: dall'ambiente familiare a quello scolastico, dalla tutela della salute alla protezione da ogni forma di abuso e violenza.

Questo vale **anche nel mondo digitale**, perché anche in rete c'è chi può comportarsi in modo sbagliato e violare i tuoi diritti.

I DOCUMENTI PIU' RECENTI

Legge 29 maggio 2017 n. 71
*DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL
CYBERBULLISMO*

MODIFICATA IN PRIMA LETTURA ALLA CAMERA

Legge 8 agosto 2019 n. 92
*INTRODUZIONE
DELL'INSEGNAMENTO SCOLASTICO
DELL'EDUCAZIONE CIVICA*

LINEE-GUIDA PER RISPETTARE, PROTEGGERE E SODDISFARE I DIRITTI DEI MINORI NELL'AMBIENTE DIGITALE

(RACCOMANDAZIONE CM/REC 2018/7 COMITATO CONSIGLIO MINISTRI)

4 LUGLIO 2018

*COMMENTO GENERALE CRC N.
25
SUI DIRITTI DEI MINORI IN
AMBIENTE DIGITALE
24 MARZO 2021*

*V PIANO NAZIONALE
INFANZIA E ADOLESCENZA*

25 gennaio 2022

AGENDA 2030

*Prima STRATEGIA EUROPEA
SUI DIRITTI DEI MINORI
2021-24 E GARANZIA
EUROPEA PER L'INFANZIA
24 marzo 2021*

SOCIETA' DIGITALE E DELL'INFORMAZIONE



In the EU



experienced disturbing
content online once a
month in 2020

I minori in Europa hanno dichiarato di essere esposti a contenuti inquietanti online una volta al mese. Il mondo digitale può portare anche alcune minacce come abusi, cyberbullismo, incitamento all'odio, contenuti dannosi e disinformazione.



https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_it



OF CHILDREN IN THE EU
EXPERIENCE DISTURBING
CONTENT ONLINE ONCE A MONTH

ONLINE
PROTECTION



ONLINE
PROTECTION

Per me il bullismo è un atto di violenza fisica,
psicologica o verbale.



Quali sono alcune delle cose più importanti da tenere a mente quando si tratta di proteggere i diritti dei minorenni?

Ci sono **5** cose sempre importanti e altrettanto valide che dovrebbero essere rispettate. Queste sono:

1. **Il superiore interesse del minore** è una delle cose più importanti da prendere in considerazione quando si prendono decisioni o si intraprendono azioni.
2. **Della nascita ai 18 anni i bambini cambiano.** I bambini e gli adolescenti hanno capacità e necessità differenti.
3. **I minorenni non dovrebbero essere trattati in modo differente senza una buona ragione.**
4. **Le opinioni dei minorenni dovrebbero essere ascoltate e prese seriamente in considerazione.**
5. **Le autorità pubbliche e dovrebbero incoraggiare, abilitare, sostenere, incoraggiare, guidare e sostenere e altri a cooperare con loro per proteggere i diritti dei minorenni.**

Il superiore interesse del minore significa che quando si prende una decisione o si intraprende un'azione si deve sempre tenere conto del bene del minore.

Le autorità pubbliche e dovrebbero incoraggiare, abilitare, sostenere, incoraggiare, guidare e sostenere e altri a cooperare con loro per proteggere i diritti dei minorenni.

Questa pubblicazione continua la serie di misure di tutela della Commissione Europea (CE) del Consiglio dei Ministri degli Stati membri sulla Carta-Guida in materia di rispetto, protezione e promozione dei diritti dei minorenni nell'ambiente digitale.



Scopri le linee guida e i servizi a tua disposizione nell'ambiente digitale!

Per saperne di più sull'azione del Consiglio d'Europa nell'ambito dei diritti dei minorenni, vai su www.coe.int/t/t09/children

Il Consiglio d'Europa, la Commissione Europea e la Commissione Europea (CE) del Consiglio dei Ministri degli Stati membri sulla Carta-Guida in materia di rispetto, protezione e promozione dei diritti dei minorenni nell'ambiente digitale.



Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione europea che si occupa di promuovere i diritti umani e la democrazia in Europa. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale che si occupa di promuovere i diritti umani e la democrazia in Europa.



Conosci i tuoi diritti nell'ambiente digitale

Linea-guida del Consiglio d'Europa per rispettare, proteggere e realizzare i diritti dei minorenni nell'ambiente digitale

Spiegato ai bambini e ai ragazzi sotto i 18 anni



www.coe.int/t/t09/children

Conoscere un'Europa per essere i bambini!



CE ha realizzato questa guida e perché?

Il Consiglio d'Europa è un gruppo di **47** paesi europei che lavorano insieme per la pace e i diritti umani.

Il Consiglio aiuta i paesi europei a proteggere i diritti dei minorenni i tuoi diritti!

Tu quindi i tuoi diritti nell'ambiente digitale.

Il Consiglio d'Europa vuole che adulti e minorenni capiscano cosa è necessario fare per assicurare ai minorenni l'esercizio dei loro diritti nell'ambiente digitale.

I diritti dei minorenni sono protetti dal governo e dalla legge. Assicurati di essere informato su come funzionano i tuoi diritti.


Un "ambiente digitale" è tutto ciò che accade online. Questo include i social media, i videogiochi, i siti web, le applicazioni, i siti di streaming video e la televisione.

Quali dei tuoi diritti devono essere protetti e perché?

Tutti i ragazzi dovrebbero avere la possibilità di accedere all'ambiente digitale.

L'accesso dovrebbe:

- Essere a basso costo (se possibile, gratuito negli spazi pubblici).
- Essere alla portata anche di chi abbia una disabilità, vive in aree rurali o sia migrante.



Il tuo diritto all'informazione

- Le autorità pubbliche dovrebbero assicurare che tu abbia facilmente accesso a informazioni accurate e di qualità.
- Dovresti sapere se viene rispettato gli altri online (per esempio non incrociare il bullismo o la molestia).
- Le aziende dovrebbero fornire informazioni sul livello di utilizzo che siano accessibili e comprensibili.

Il tuo diritto alla partecipazione

- Le scuole, le autorità pubbliche, le aziende e le organizzazioni inter-nazionali dovrebbero chiedere le tue opinioni e prendere seriamente in considerazione.



Il tuo diritto a contribuire e a partecipare a gruppi online

- Non dovresti essere sorvegliato dalle autorità o da altri quando sei online se non quando è consentito dalla legge.

Il tuo diritto a giocare

- Le autorità pubbliche e le aziende dovrebbero sostenere nel gioco, nella creatività, nel risolvere i problemi e nel collaborare con gli altri minorenni.

Il tuo diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali

- Tutti dovrebbero sapere che tu hai diritto alla privacy.
- Dovresti sapere come mantenere private le tue informazioni personali online.
- Le tue informazioni personali dovrebbero essere usate solo con il tuo permesso (e nel rispetto giocare con il permesso dei tuoi genitori) e nel rispetto della legge.
- Dovresti essere in grado di capire come vengono usate le tue informazioni personali e come puoi controllarle o correggerle.
- I dispositivi elettronici nei giocattoli o nei vestiti non devono essere utilizzati per raccogliere informazioni su di te.



Le informazioni personali sono dati che ti riguardano e che possono essere usati per identificarti o per rivelare informazioni su di te.

Il tuo diritto all'istruzione

- Le scuole dovrebbero usare la tecnologia digitale di cui hai bisogno.
- Dovresti poter accedere in comodità di cui hai bisogno. Questo è particolarmente importante se sei una ragazza, se vivi da una famiglia povera o se hai disabilità.

Il tuo diritto ad essere protetto dai pericoli

- Ci sono controlli sui siti di età per l'accesso.
- Tu e i tuoi genitori dovete informarsi sul bullismo e su come trattare contenuti dannosi e pericoli sconosciuti.
- Dovresti poter essere in grado di segnalare facilmente i contenuti ai comportamenti pericolosi.
- La pedipornografia online viene bloccata.

Cosa devono fare le autorità e gli altri enti per assicurare che tu possa godere dei tuoi diritti nell'ambiente digitale?

- **Adottare leggi e politiche** che proteggano i diritti dei minorenni nell'ambiente digitale.
- **Assicurarsi che tutti lavorino insieme.**
- **Informare e incoraggiare** tutti coloro che lavorano con bambini e adolescenti a capire di cosa hai bisogno e a fare del loro meglio per assicurarsi che tu possa godere dei tuoi diritti all'interno dell'ambiente digitale.
- **Assicurarsi che tutti i minorenni abbiano accesso all'ambiente digitale.**

- **Effettuare ricerche** per comprendere come puoi essere coinvolto nell'ambiente digitale ed essere protetto dai pericoli presenti al suo interno.
- **Realizzare e rimediare.** I governi dovrebbero assicurarsi che i bambini e i loro genitori possano denunciare i casi molestati e accusati e farli da allora quando i diritti dei minorenni non vengono rispettati.



Il Consiglio d'Europa ha guidato la preparazione e la pubblicazione della Carta-Guida in materia di rispetto, protezione e promozione dei diritti dei minorenni nell'ambiente digitale.

Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale che si occupa di promuovere i diritti umani e la democrazia in Europa.

Il tuo diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali

- Tutti dovrebbero sapere che tu hai diritto alla privacy.
- Dovresti sapere come mantenere private le tue informazioni personali online.
- Le tue informazioni personali dovrebbero essere usate solo con il tuo permesso (se sei troppo giovane con il permesso dei tuoi genitori) e se è consentito dalla legge.
- Dovresti essere in grado di capire come vengono usate le tue informazioni personali e come puoi cancellarle o correggerle.
- I dispositivi elettronici nei giocattoli o nei vestiti non devono essere utilizzati per raccogliere informazioni su di te.

Il tuo diritto all'informazione

- Le autorità pubbliche dovrebbero assicurarsi che tu abbia facilmente accesso a informazioni corrette e di qualità.
- Dovresti imparare come rispettare gli altri online (per esempio non incoraggiare il bullismo o la violenza).
- Le aziende dovrebbero fornire informazioni sui termini di utilizzo che siano accessibili e comprensibili.

Il tuo diritto all'istruzione

- Le scuole dovrebbero avere la tecnologia digitale di cui hai bisogno.
- Dovresti poter acquisire le competenze di cui hai bisogno. Questo è particolarmente importante se sei una ragazza, se vieni da una famiglia povera o se hai disabilità.

Il tuo diritto alla partecipazione

- Le scuole, le autorità pubbliche, le aziende e le organizzazioni internazionali dovrebbero chiedere le tue opinioni e prenderle seriamente in considerazione.

Il tuo diritto ad essere protetto dai pericoli

- Ci sono controlli sui limiti di età per l'accesso.
- Tu e i tuoi genitori ricevete informazioni sul bullismo e su come trattare contenuti dannosi e pericoli sconosciuti.
- Dovresti poter essere in grado di segnalare facilmente i contenuti o i comportamenti pericolosi.
- La pedopornografia online viene bloccata.

Il tuo diritto a costituire e a partecipare a gruppi online

- Non dovresti essere sorvegliato dalle autorità o da altri quando sei online se non quando è consentito dalla legge.

Tutti i ragazzi dovrebbero avere la possibilità di accedere all'ambiente digitale.

L'accesso dovrebbe:

- Essere a basso costo (se possibile, gratuito negli spazi pubblici).
- Essere alla portata anche di chi abbia una disabilità, viva in aree rurali o sia migrante.

DIRITTO DEI MINORI DI ACCESSO ALLE TECNOLOGIE

COMMENTO GENERALE N. 25

UN ACCESSO **SIGNIFICATIVO** ALLE TECNOLOGIE DIGITALI PUÒ SUPPORTARE I MINORI A REALIZZARE L'INTERA GAMMA DEI LORO DIRITTI.

L'AMBIENTE DIGITALE OFFRE NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI DEI BAMBINI, MA PONE ANCHE I RISCHI DELLA LORO VIOLAZIONE O ABUSO.

- SE L'INCLUSIONE DIGITALE NON VIENE RAGGIUNTA, È PROBABILE CHE LE DISUGUAGLIANZE ESISTENTI AUMENTINO E POSSANO VERIFICARSI NUOVE DISUGUAGLIANZE.
- III PRINCIPI GENERALI
- A. NON DISCRIMINAZIONE

Legge 71/2017 - Art. 4 – comma 5

Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, **le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado**, nell'ambito della propria autonomia (...) **promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.**

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI EDUCAZIONE ALLA RETE

Art. 3.

(Diritto alla conoscenza e all'educazione in rete).

1. Le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l'uso e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto.

2. Debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze.

3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l'esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali.

4. Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema dell'istruzione e della formazione, l'educazione all'uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l'utilizzo di Internet da parte delle persone.

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET - Camera dei Deputati Presidente Stefano Rodotà

5. L'uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE – digital detox

Oltre al diritto di accesso ad Internet esiste anche il diritto alla **disconnessione**. Esso fa riferimento al diritto dei lavoratori (docenti compresi) a essere irreperibili per via telematica dal datore di lavoro, al di fuori dell'orario massimo di lavoro.

Si tratta in sostanza del diritto a disconnettersi da e-mail, gruppi whatsapp o altri canali tecnologici oggi comunemente utilizzati in ambito lavorativo. Nell'ordinamento italiano questo diritto viene disciplinato nell'art. 19 della legge 81 del 2017 che regola il lavoro agile. Secondo tale articolo il contratto di lavoro deve contenere “delle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche del lavoro”. I tempi di disconnessione vengono decisi in sede contrattuale tra dipendente e datore di lavoro.

È un diritto molto importante da rivendicare e garantire anche alle studentesse e agli studenti in tempi di DDI o DAD.

IL DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE

45. Gli Stati e le altre parti interessate dovrebbero compiere sforzi particolari, attraverso il sistema educativo e culturale, per sostenere e promuovere l'alfabetizzazione digitale dei bambini che hanno scarso o nullo accesso alla tecnologia digitale per motivi socio-geografici o socio-economici, nonché a volte per motivi di luogo di residenza e anche di bambini che hanno accesso ma non usano la tecnologia digitale, che non hanno le competenze per usare o sottoutilizzare la tecnologia digitale per motivi di vulnerabilità, in particolare per i bambini con disabilità.

Raccomandazione CM/Rec (2018) 7



I BULLISMI COME VIOLENZA

Spesso le prevaricazioni tra pari sono basate su vittimizzazioni sono crimini contro la persona



La Legge 71/17 una legge di tutela dei diritti dei minori fa riferimento ai principi di uguaglianza della Costituzione (art. 3) e ai principi di non discriminazione contenuti in tutte le carte sui diritti fondamentali ONU e Unione Europea.



Regione Lombardia – USR Hackathon bull-out

U(n)PERFECT HACK

~~BULLISMO~~



LA BELLEZZA NELL'IMPERFEZIONE




Figura 7: STUDENTI e STUDENTESSE - Frequenze di vittimizzazione basata sul pregiudizio



Monitoraggio Lombardia 2021/2022



- 1. Non Coinvolti
- 2. Coinvolti Occasionalmente
- 3. Coinvolti Sistematicamente

Respect on the net

- U(n)PERFECT HACK -
Maratona di co-progettazione studentesca

A cura di
Silvia Nanni e Lelia Mazzotta Natale

CONFERENZA

HACKATHON LOMBARDIA

Penso, dunque posto... (si ma dove?)

CONFERENZA DI APERTURA PER IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO E PER UNA DEFINIZIONE DI SAGGEZZA DIGITALE IN CONTRASTO ALLA CYBERSTUPIDITY.

21 settembre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Presso l'aula Magna dell'IS C.E. Gadda
Via L. Da Vinci, 18 - 20037 Paderno Dugnano (MI)

RELATORI

- Prof.ssa Elena Ferrara**
Senatrice della XVII Legislatura
- Dott. Ivan Ferrero**
Direttore Tecnico e Scientifico di BullismoOnline.it
- Avv. Stefania Crema**
Avvocato, specialista in criminologia
- Prof.ssa Simona Ferrari**
Professore associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione nel Dipartimento di Pedagogia dell'Università Cattolica nella sede di Brescia Coordinatrice del Cremi
- Prof.ssa Simona Michelon**
Docente Is C. Dell'Acqua di Legnano, Docente organizzatrice Hackathon 2022

ISCRIZIONE ALLA CONFERENZA ENTRO IL 18 SETTEMBRE 2023

LINK PER ISCRIZIONE ALLA CONFERENZA
<https://forms.gle/wxpQ2oZgUjMvYv9>

IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

La **Carta di Treviso** 1990 stabilisce che la diffusione di notizie e immagini di minori è lecita se ci sono gli estremi per considerare la pubblicazione nel loro supremo interesse. Infatti **il diritto del minore alla riservatezza ha sempre priorità rispetto al diritto di critica e di cronaca.**

Diritto di famiglia del 1975 (**art. 147 Codice Civile**) supera il concetto di potestà genitoriale: ambedue i coniugi devono rispettare le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli. Ciò garantisce il minore nelle espressioni più intime e nella riservatezza.

La nostra **Costituzione** all'art. 15 riconosce e garantisce la libertà e la **segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.**

Quindi, non vanno pubblicati nomi, immagini o particolari che possono identificare un minore.

SHARENTING

La vita digitale dei ragazzi inizia molto spesso prima che usino internet, addirittura prima che si siano nati – con la diffusione delle immagini delle ecografie, pratica che sta diventando sempre più comune per annunciare la gravidanza. La condivisione da parte dei genitori di immagini e video dei bambini, o aneddoti sulle loro vite, sui social media è definita sharenting (crasi di share e parenting). Queste tracce digitali, su cui i bambini non hanno controllo, vanno però a sedimentarsi in rete, e diventano parte dell'identità digitale dei ragazzi. Oltre a rappresentare una forma di violazione della privacy dei ragazzi, queste pratiche contribuiscono alla crescente sorveglianza digitale dei minori

IL DGPR E LA TUTELA DEI MINORI

Art. 40 Il Codice di condotta prescrive alle associazioni di categoria l'adozione di specifiche disposizioni nei loro codici su:

- Consenso dei minori
- Protezione fornita
- Modalità di consenso genitoriale

Art. 57 le Autorità promuovono per i minori attività per la consapevolezza circa i rischi legati al trattamento dei dati personali



I CONSIDERANDO

38 e 58 - I minori meritano una specifica protezione
75 - rispetto ai rischi (danni fisici, materiali e immateriali), per i diritti delle libertà delle persone fisiche derivanti da trattamento dei dati personali, impone ai titolari di prestare particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui i minori.

COMMENTO GENERALE N. 25

67. La privacy è vitale per l'agency dei minorenni, la dignità e la sicurezza e per l'esercizio dei loro diritti. I dati personali dei minori vengono trattati per offrire loro benefici educativi, sanitari e di altro tipo. Le minacce alla privacy dei minori possono derivare dalla raccolta e dal trattamento dei dati da parte di istituzioni pubbliche, aziende e altre organizzazioni, nonché da attività criminali come il furto di identità. Le minacce possono anche derivare dalle attività dei minorenni e dalle attività di familiari, coetanei o altri, ad esempio, da genitori che condividono fotografie online o da uno sconosciuto che condivide informazioni su un bambino.

(vedi anche tutti i commi successivi fino al 78)

La privacy è un patto di fiducia reciproca tra genitori e figli, ma i genitori ne sono responsabili

“Modificare il limite minimo per l’accesso ai social però **non basta perché, lo sappiamo tutti, esso può essere facilmente aggirato.** Per questo, al termine di un tavolo di lavoro coordinato dal Ministero della giustizia, insieme ad Agcom e Garante privacy abbiamo proposto **l’introduzione di una sorta di Spid.**

Si tratta in pratica di istituire un nuovo sistema per la verifica dell’età dei minorenni che accedono ai servizi digitali, basato sulla certificazione dell’identità da parte di terzi, così da mantenere pienamente tutelato il diritto alla privacy”.

La proposta francese **prevede sanzioni per le piattaforme che non accertino l’esattezza dei dati anagrafici** dichiarati utilizzando tecniche certificate da un’autorità competente.

“Un’ipotesi che va nella direzione giusta, in quanto **responsabilizza i provider** e li obbliga a verifiche più efficaci”, conclude La presidente dell’Autorità Carla Garlatti.

IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE RAFFORZATA

LA TUTELA DEI MINORI È
L'UNICO DIRITTO SUPERIORE AI
QUELLI DI CRONACA, SATIRA E
LIBERA ESPRESSIONE.



IL DIRITTO DI LIBERTA' DI ESPRESSIONE

Tutti i minori hanno il diritto di esprimersi per mezzo delle parole, della scrittura, dell'arte e di ogni altro mezzo espressivo, rispettando i diritti e la dignità delle altre persone.

Art. 29 della Convenzione Internazionale Infanzia e Adolescenza



IL BILANCIAMENTO TRA DIRITTI

IL DIRITTO ALLA SALUTE

51. Esistono diverse aree di interesse per il sano sviluppo e il benessere dei bambini che possono sorgere in relazione all'ambiente digitale, inclusi i rischi di danni derivanti da:

- sfruttamento e abuso sessuale, sollecitazione a fini sessuali (**adescamento**), **reclutamento** online di minori al fine di commettere reati, per la partecipazione a movimenti politici o religiosi estremisti o per scopi di monitoraggio;
- la rappresentazione degradante e stereotipata e l'eccessiva **sessualizzazione** di donne e bambini in particolare;
- la rappresentazione e la glorificazione di **violenza e autolesionismo**, in particolare di suicidi;
- **espressioni discriminatorie** o razziste o apologia per tale condotta; pubblicità, contenuti per adulti;
- **bullismo**, stalking e altre forme di molestie, diffusione non consensuale di immagini sessuali, estorsioni, **incitamento all'odio**, hackeraggio, gioco d'azzardo, download illegale o altre violazioni della proprietà intellettuale, sfruttamento commerciale;
- uso eccessivo, privazione del sonno e danni fisici (**rischi per la salute**).

Tutti i suddetti fattori sono in grado di influenzare negativamente il benessere fisico, emotivo e psicologico di un bambino

IL DIRITTO DI ESSERE TUTELATI DALLA VIOLENZA

L'ambiente digitale può aprire nuovi modi per **perpetrare la violenza contro i bambini**, facilitando situazioni in cui i bambini sperimentano violenza e/o possono essere influenzati a fare del male a se stessi o agli altri.

Le crisi, come le pandemie, possono portare a un aumento del rischio di danni online, dato che i bambini trascorrono **più tempo** sulle piattaforme virtuali in tali circostanze.

Forme di violenza e sfruttamento e abuso digitalmente facilitati possono anche essere perpetrati all'**interno della cerchia di fiducia di un bambino, da familiari o amici o, per adolescenti, da partner intimi**, e possono includere

- la **cyberaggressione**, incluso il bullismo e le minacce alla reputazione,
- la creazione o la **condivisione non consensuale** di testo o immagini sessualizzati (**revenge porn**), come contenuti autogenerati (**sexting**) da sollecitazione e / o coercizione,
- la promozione di comportamenti **autolesionisti**, il comportamento **suicida** o disturbi **alimentari**.

Qualora i minori abbiano condotto tali azioni, gli Stati parti dovrebbero perseguire approcci di giustizia preventiva, di salvaguardia e riparativa per i minori coinvolti ogniqualvolta sia possibile.

IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DELLA VITTIMA

Art. 39: Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo **vittima** di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

DIRITTO ALLA PROTEZIONE DELL'AUTORE

Art. 40: Gli Stati riconoscono a tutti i bambini il diritto di essere difesi se accusati di aver **commesso un reato**.

- Garantiscono che i bambini siano considerati innocenti fino a quando la loro **colpevolezza** non sia stata stabilita dal giudice competente.
- Gli Stati si impegnano a stabilire **un'età minima** sotto la quale nessun minorenne può essere giudicato colpevole di reato.
- Si prevedono disposizioni per assicurare ai fanciulli un **trattamento** conforme al loro benessere e **proporzionato** sia alla loro situazione sia al reato, tutelano la **privacy** in tutte le fasi della procedura.

I REATI SONO PREVISTI DAL NOSTRO ORDINAMENTO

LE VIO
DEI DI
DIGITA

La legge 29 maggio 2017 n. 71

Punti chiave Videolezione-14



LA LEGGE 71/2017



Facciamo qualche

furto d'identità: account e finge di **trattamento illec**

e diffonde immagini informarti o contro

stalking: quando offensivi, insultant

Può accadere anc

(video, foto, post, o il tuo gruppo di a

Anche in questo ca

Nonostante l'art. 7 in esame citi espressamente solo le norme analizzate, dall'art. 1 è possibile desumere che il fenomeno del cyberbullismo possa essere sanzionato anche da ulteriori fattispecie previste nel codice penale, quali:

- reati di sostituzione di persona;
- atti persecutori;
- molestie o disturbo alle persone;
- accesso abusivo ad un sistema informatico;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- reati di estorsione ed istigazione al suicidio.

TITOLO

DESTINATARI

CONTENUTO

inferiore a 516 euro).

LA DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Art. 1 comma 2 Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.



Diffusione di contenuti online, aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, o di un gruppo di minori, allo scopo **intenzionale** di isolare, abusare, attaccare o ridicolizzare.

Monitoraggio Lombardia 2021/2022




Figura 5: STUDENTI e STUDENTESSE - Comportamenti specifici nella cybervittimizzazione

Le condotte di cyberbullismo possono integrare fattispecie di reato

LE RESPONSABILITA' DEL BULLO

I reati contro la persona prevedono l'intenzionalità cioè la consapevolezza della lesività della propria azione o omissione, nonché l'aver previsto e voluto determinare quell'effetto sulla vittima, sappiamo quanto sia particolarmente delicato e complesso attribuirlo a minori d'età. Il nostro codice ci guida in questa riflessione attraverso il combinato disposto dell'art. 42 c.p. (**azione compiuta coscientemente**), l'art. 85 c.p. (**imputabilità del minore per capacità di intendere e volere**) e l'art. 45 c.p. che distingue **dolo da colpa e preterintenzione**.

La responsabilità dei cyberbulli, se ultraquattordicenni, è in capo alla persona che ha commesso l'illecito e può anche essere di carattere penale; **al di sotto della soglia dei 14 anni gli stessi non sono imputabili**, ma è possibile chiedere il risarcimento dei danni da lui cagionati a chi riveste la responsabilità genitoriale.

L'ordinamento italiano è uno dei pochi a prevedere delle norme speciali per gli imputati minorenni, con un trattamento di favore volto alla **risocializzazione** del giovane, nei confronti del quale è auspicabile una rieducazione più veloce e, nella maggior parte dei casi, definitiva. In questa prospettiva, solo per fare un esempio, è sempre possibile richiedere – ex art. 28 dpr 448/1988 – una **messa alla prova del minore** (per i maggiorenni ciò è consentito solo a determinate condizioni), e quindi una reintegrazione attraverso il positivo espletamento di lavori di pubblica utilità o simili.

LE RESPONSABILITA' DEI COMPAGNI

Le responsabilità possono coinvolgere anche gli **spettatori** che “sostengono” il bullo (con commenti, *like*, condivisioni, *tag*, diffusione in chat, ecc.) e che, amplificando e rafforzando i contenuti offensivi del capobranco, ne diventano “complici”.

Nei loro confronti possono essere individuate **ipotesi di responsabilità civile con conseguente obbligo di risarcimento del danno in favore della vittima**, ma non vanno escluse le responsabilità **penali** di concorso materiale nel reato, concorso morale e omissione di soccorso a seconda che il ruolo sia stato di aiutante del bullo, di suo sostenitore o di spettatore “solidale”.

Bulli condannati a 4 anni per il reato di tortura: è la prima volta in Italia

La banda di ragazzini aveva legato e seviziato un coetaneo, dopo averlo rinchiuso in un garage a Varese

ACCUSATI DI REATO DI TORTURA: MA SI PUO' PARLARE DI BULLISMO?

Per la prima volta in **Italia**, i giudici hanno emesso una sentenza che **condanna** gli imputati per il **reato di tortura**.



Ancora troppo spesso non si ha la consapevolezza del danno arrecato online

IL CONCETTO DI CYBERSTUPIDITY

ARTICOLAZIONE DELLA CYBERSTUPIDITY.

Cyberbullying, cyberbullismo, caratterizzato dall'iterazione dell'atto persecutorio (dato dallo strumento), dall'**intenzionalità** vessatoria del fautore, della risposta importante del gruppo. Proprio per il fatto di essere cyber e quindi in rete, ha alcuni aspetti enfaticanti per i quali chi è vittima di cyberbullying ha la percezione di **non poter sfuggire all'oppressione del gruppo**.

Cyber harassment: vengono inviati messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, messaggi, telefonate sgradite o talvolta mute. Dall'inglese "molestia", si fa riferimento ad una relazione sbilanciata nella quale la vittima è sempre in posizione one down in quanto **subisce passivamente le molestie** o, al massimo, tenta di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Esiste poi il **flaming**, in inglese qualcosa che prende fuoco: è il caso del commento postato volutamente per infiammare una discussione, che quindi utilizza un linguaggio molto aggressivo di confronto (ad esempio, lettere maiuscole e punti esclamativi rappresentano, in rete, un discorso urlato). Spesso questa forma di stupidità digitale genera altra violenza verbale in **un'escalation di brutalità** che diventa difficile da calmare o addirittura da fermare: include offese e insulti con utilizzo di un linguaggio volgare, talvolta con l'uso di minacce.

Cyber stupidity

Stupido, saggio o smanettone?

*Cyber Stupidity vs. Cyber Wisdom, stupidità digitale vs. saggezza digitale: potremmo definire stupidità digitale l'insieme di tutti quei comportamenti scorretti in rete; di contro la saggezza digitale è propria di chi, conoscendo il mondo digitale, sa utilizzarlo con virtù. A coniare entrambi i termini è Marc Prensky che nel 2011 ammette che alle categorie del digital natives e digital immigrants, preferisce le tre categorie di **digital skilness, digital wisdom, digital stupidity**.*

Nella nuova categorizzazione si tratta della distinzione tra destrezza e saggezza: una non implica necessariamente l'altra. In particolare, vengono a definirsi tre categorie di posture che gli utenti possono adottare nel web:

- a) quello del saggio digitale (**digital wisdom**). Si tratta di un utente, giovane o anziano che sia, capace di un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali;*
- b) quello dello smanettone digitale (**digital skilness**). È colui che possiede le competenze tecniche già attribuite al nativo: rapido, esperto, dotato di grande dimestichezza rispetto ai diversi supporti;*
- c) quello dello stupido digitale (**digital stupidity**). È colui che delle tecnologie fa usi impropri, dannosi, trasgressivi; o anche colui che rifiuta a priori di avvicinarsi ad esse ritenendole fonte di tutti i mali.*

Quando l'harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione (o cyberstalking).



E' COLPA DEI SOCIAL NETWORK?

Se lo stupido digitale è chi è sprovveduto, chi non crede che i media debbano essere trattati con attenzione, chi non pensa alle conseguenze delle proprie azioni e che non è responsabile di esse, chi manca di senso critico, il saggio digitale – al contrario - è un buon cittadino digitale: attua comportamenti virtuosi in rete, rispetta la forma verbale, lo spazio e il corpo altrui, è consapevole di ciò che pubblica, contribuisce a una comunicazione generativa (Rivoltella, 2015).

La maxi causa di 41 Stati americani contro Meta: «Instagram intrappola bambini e adolescenti per creare dipendenza»

La replica della società: «Siamo delusi, non si è lavorato insieme in modo produttivo». Secondo le accuse, Meta «ha sfruttato tecnologie senza precedenti per intrappolare giovani e adolescenti»

Il «J'accuse»

Nelle carte dell'atto di citazione si afferma che Meta - in particolare attraverso Facebook e Instagram - ha violato le leggi sulla protezione dei consumatori, **catturando slealmente i bambini** e ingannando gli utenti sulla sicurezza delle sue piattaforme. Nella loro denuncia, gli Stati che si sono rivolti al distretto di Columbia affermano invece che Meta ha «progettato **caratteristiche del prodotto psicologicamente manipolative** per indurre i giovani utenti a un uso compulsivo e prolungato» di piattaforme come Instagram. Viene puntato il dito in particolare su funzioni come lo «**scroll infinito**» e **gli avvisi persistenti** usati per attirare i giovani utenti. Infine, i procuratori generali hanno anche accusato Meta di aver violato una **legge federale sulla privacy online dei bambini**, accusandola di aver raccolto illegalmente «i dati personali dei suoi utenti più giovani» senza il permesso dei genitori: «Meta ha sfruttato tecnologie potenti e senza precedenti per attirare, coinvolgere e infine **intrappolare giovani e adolescenti**», hanno dichiarato gli Stati nella loro causa di 233 pagine. «Il suo scopo è il profitto».


La «zero privacy» è deumanizzante. L'impegno europeo sull'etica dei dati personali non si risolve responsabilizzando le società che li gestiscono. Ma è un progetto umano: la privacy deve essere difesa come parte della dignità umana. L.Floridi



LA NOSTRA DIGNITA' DIGITALE NEL MONDO DELL'ALGORITMO

La nostra **identità digitale** è costituita da quello che noi immettiamo in rete e da tutte le **interazioni** con internet.

Proteggere la nostra **dignità e le nostre libertà in ambiente digitale** richiede competenze per evitare di essere intrappolato nella «**bolla di filtraggio**» con cui l'algoritmo costruisce il profilo di ogni utente della rete.



La **profilazione** blocca il minore su una costruzione identitaria

E' opportuno conoscere le procedure per avere **accesso** ai propri dati, **correggerli** e in alcuni casi ottenere la **cancellazione**.

La **sicurezza** online richiede capacità nel **proteggere** i nostri dati. E' un **diritto fondamentale** previsto dalla Carta Europea a protezione delle libertà individuali e collettive e a difesa delle **democrazie**.

DIFENDIAMO LA NOSTRA DIGNITA' E LE LIBERTA' ANCHE NELL'ONLINE



Riproduci (k)




Riproduci (k)

IIS EINAUDI – LA RETE TRA REALTA' E SUPERFICIALITA' – HACKATHON LOMBARDIA CYBERBULLISMO 2021

Ti piacerebbe che qualcuno di competente ti aiutasse a difenderti dai pericoli social network?


1.085 risposte



● M
● N

Pausa (k)

3:45 / 4:09



**...ma allo stesso tempo è rivolto anche a quelli che
hanno agito senza pensare, condannandomi
a subire una grande ingiustizia:
il furto della mia identità!**

<https://sites.google.com/liceocrespi.edu.it/unperfecthack/i-video-realizzati-dalle-scuole?authuser=0>

VIDEO REALIZZATO PER IL CONCORSO U(N)PERFECT HACK

HACKATHON REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO - REGIONE LOMBARDIA

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

IL MIGLIOR RIMEDIO È LA PREVENZIONE



Partecipare ad attività di peer education

Come studente o come ex studente, se hai già operato in attività di peer education all'interno dell'istituto scolastico, puoi avere un **ruolo attivo** nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

Partecipare attivamente ad iniziative di informazione destinate ai ragazzi sull'educazione all'uso consapevole della rete Internet e sui diritti e doveri connessi all'utilizzo delle **tecnologie informatiche**

Partecipa alle iniziative promosse dalla tua scuola e pensate per te. È molto importante e può aiutarti a utilizzare al meglio le tecnologie informatiche con le quali ti rapporti ogni giorno.

LUNGO TUTTO L'ARCO FORMATIVO AGLI STUDENTI SONO GARANTITI PERCORSI EDUCATIVI E DI PREVENZIONE UNIVERSALE E INDICATA ALL'INTERNO DI PERCORSI DI CITTADINANZA DIGITALE ATTIVA

NUOVI DIRITTI : PER LA VITTIMA



LA TUTELA DEL MINORE NELLA LEGGE



L'art. 2 della L.29 maggio 2017 n. 71, rubricato

“Tutela della dignità del minore”

inserisce nel quadro normativo **una procedura nuova, semplice ed efficace**

Il primo comma rende **i minori ultraquattordicenni** autonomi nel chiedere la rimozione dei propri dati personali esposti in rete

IL COMMENTO N. 25 CRC E LE MISURE DELLA L.71/17

Un'adeguata riparazione comprende la restituzione, il risarcimento e la soddisfazione e può richiedere scuse, correzione, **rimozione di contenuti illeciti**, accesso a servizi di **recupero psicologico** o altre misure. In relazione alle violazioni nell'ambiente digitale, i meccanismi correttivi dovrebbero tenere conto della vulnerabilità dei minori e della necessità di essere **rapidi** nell'arrestare i danni continui e futuri.

1. Ciascun minore over 14, nonché ciascun genitore del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può **inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco** di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

LE LINEE-GUIDA EUROPEE – CM/REC (2018)7

75. Laddove si verificano forme di violenza online **peer-to-peer** o violazioni di abusi, gli Stati dovrebbero, per quanto possibile, **perseguire approcci preventivi e riparativi, prevenendo la criminalizzazione dei minori.**



NUOVI DIRITTI : PER GLI AUTORI

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Nei casi più gravi di cyberbullismo e in assenza di denunce per le condotte di reato in danno di minorenni di cui sono responsabili adolescenti di età superiore ai 14 anni, **il Questore convoca il minore**, assieme a un genitore, **per ammonirlo**.

L'istanza di ammonimento deve essere presentata dal genitore della vittima, se infraquattordicenne.



Il provvedimento, come il cartellino giallo nel calcio, ha lo scopo di **educare e responsabilizzare** i giovani che spesso inconsapevolmente agiscono comportamenti inadeguati in rete.

Le Questure , affiancano questo provvedimento amministrativo con **percorsi di riparazione e mediazione dei conflitti** nei confronti del responsabile e dei minori coinvolti.

Al diciottesimo anno, in mancanza di reiterazioni, l'ammonimento si estingue.

Risulta residuale l'incidenza di recidive rispetto a questa misura di prevenzione che tiene ragazze e ragazzi fuori dal penale.

Le famiglie devono essere informate di questa possibilità spesso sconosciuta.




CONOSCENZA DELL'ETÀ A CUI È POSSIBILE DENUNCIARE DIRETTAMENTE

«In riferimento a questa legge, sai a quanti anni è possibile denunciare direttamente episodi di cyberbullismo alla Polizia postale e chiedere al gestore del sito di rimuovere i materiali offensivi pubblicati?»

IL 67,4% NON CONOSCE LA LEGGE

Chi ha dichiarato di conoscerla ha risposto così:



Conoscenza referente




Figura 16: STUDENTI e STUDENTESSE -

Conoscenza

- No, non so chi sia questa figura
- Si
- So che esiste, ma non so chi sia

- Conoscenza docente referente della propria scuola

MISURE DI PREVENZIONE E PRESA IN CARICO - REPORT MONITORAGGIO PIATTAFORMA ELISA A.S. 2021/22





Figura 18: DOCENTI - Presenza di un protocollo per la gestione dei casi, per ordine di scuola


Atto Camera n. 910

XIX Legislatura

 [Segui l'iter](#)

Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, modifica dell'articolo 731 del medesimo  e minori, e delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

approvato con il nuovo titolo



N. 866

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 6 settembre 2023,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati DORI e D'ORSO (536); PITTALIS, CALDERONE e PATRIARCA (891); MASCHIO, VARCHI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, BENVENUTI GOSTOLI, BUONGUERRIERI, CANGIANO, CANNATA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, DONDI, FRIJIA, GARDINI, IAIA, KELANY, LAMPIS, LA PORTA, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, MACCARI, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MATERA, MOLLICONE, MORGANTE, PADOVANI, PALOMBI, PELLICINI, POLO, ROSCANI, Gaetana RUSSO, TRANCASSINI, URZÌ, VIETRI e VINCI (910)

(V. Stampati Camera nn. 536, 891 e 910)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 settembre 2023*





Nuovo titolo

La proposta iniziale conteneva misure penali a carico di minori e misure amministrative a carico della famiglia, poi cassate.

DDL 866 assegnato Commissioni 2 e 10 Senato (non ancora incardinato)

Art. 1 – Modifiche alla Legge 71/2017 a partire dal titolo : Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto **dei fenomeni del bullismo** e del cyberbullismo

FINALITA' E DEFINIZIONI

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del **cyberbullismo** in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di **attenzione, tutela ed educazione** nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

« 1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare **i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni**, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di **attenzione e tutela** nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, **delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso** »;

Il testo originario mette al centro i minori e la scuola. Il nuovo testo propone maggiore attenzione a famiglia e extrascuola

DEFINIZIONE DI BULLISMO

« *1-bis*. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, **idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione**, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni »

Il testo elaborato dal Comitato ristretto dei quattro relatori il comma proseguiva con:

«anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima»

Cassato in Commissioni congiunte 2 e 12.




Figura 8: STUDENTI e STUDENTESSE - Frequenze di bullismo basato sul pregiudizio

MODIFICHE AL TAVOLO TECNICO – ART. 3

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del **Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri**, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*», del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, del **Consiglio nazionale dei consumatori degli utenti**, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo **nonché esperti** dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, **nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia.**

L'attuale tavolo non ha prodotto il Piano integrato, né il codice di co-regolamentazione, né nominato il Comitato di monitoraggio

IL PIANO DI AZIONE INTEGRATO

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, ~~coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca~~, redige, entro **sessanta** giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

al comma 2, le parole da: « coordinato dal Ministero dell'istruzione » fino a: « prevenzione del cyberbullismo » sono sostituite dalle seguenti: « **convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri**, redige, entro **centottanta** giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del **bullismo** e del cyberbullismo »

ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « **Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92** »

E' evidente lo spostamento di competenza dal MIM al Dipartimento per le politiche della famiglia e la dilazione temporale

LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione **dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo** rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con ~~le scuole~~ le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, ~~in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca~~

6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il **Ministro dell'istruzione e del merito** trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del **bullismo** e del cyberbullismo, di cui al comma 1 »

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 **l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia**, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il **Garante per la protezione dei dati personali**, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del **bullismo** e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

« *7-bis.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro **100.000** annui a decorrere dall'anno 2023.

Le risorse per le campagne di sensibilizzazione sono incrementate da € 50.000 a € 150.000


CAMPAGNE INFORMATIVE LEGGE 71/2017

<https://www.governo.it/it/media/campagna-di-comunicazione-la-prevenzione-e-il-contrasto-al-cyberbullismo-insieme-si-vince>



<https://www.youtube.com/watch?v=fRDP7iHzPOU>

<https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivit%C3%A0/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/campagna-di-sensibilizzazione-sul-cyberbullismo/>



<https://www.youtube.com/watch?v=IAZWc543V40>



https://www.google.com/search?q=CAMPAGNA+DELLA+PRESIDENZA+DEL+CONSIGLIO+CYBERBULLISMO&rlz=1C5CHFA_enIT823IT824&oq=CAMPAGNA+DELLA+PRESIDENZA+DEL+CONSIGLIO+CYBERBULLISMO&aqs=chrome..69i57j33i160.6914j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&ved=0d0e5,vid:SG0DnnjRIT,ast:0

LINEE DI ORIENTAMENTO - ART. 4

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento **recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo** nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

« *2-bis*. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore »;

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, **recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e** individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le **relative** iniziative di ~~prevenzione e di contrasto del cyberbullismo~~, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

SUSSIDIARIETA' NELLE POLITICHE ANTIBULLISMO CON PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

« Art. 4-bis. – (Servizio di sostegno psicologico agli studenti e servizio di coordinamento pedagogico)

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, **le regioni possono adottare iniziative** affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) **un servizio di sostegno psicologico agli studenti**, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

b) **un servizio di coordinamento pedagogico**, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo »

Quasi tutte le Regioni hanno già promulgato misure e norme di programmazione per la prevenzione e il contrasto dei bullismi
La Lombardia è stata tra le prime con la Legge Regionale n.1 del 7 febbraio 2017 “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, SANZIONI IN AMBITO SCOLASTICO E PROGETTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO - ART.

5

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, **realizzati anche in forma non telematica**, che coinvolgano a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, **applica le procedure previste dalle linee di orientamento** di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, **anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica.**

Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»

AMMONIMENTO DEL QUESTORE – ART. 7

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595, 612 e 612 ter del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi anche mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

Art. 3 e Art. 5

I **commi da 2 a 4** introducono una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyberbullismo, di cui all'art. 7 della legge n. 71/2017, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento. Gli effetti di tale ammonimento cessano comunque al compimento della maggiore età.

I **commi da 5 a 8**, infine, introducono, nell'ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

Innanzitutto, con il numero 1) della citata lett. a), la misura preventiva in discorso viene resa applicabile anche ai minori ultra-quattordicenni, conformemente a quanto previsto per gli ulteriori provvedimenti interdittivi già applicabili *de iure condito* ai minorenni (ammonimento per cyberbullismo ex art. 7 della legge n. 71/2017, divieto di accesso alle manifestazioni sportive-DASPO ai sensi dell'art. 6 della legge n. 14/2017, divieto di accesso a pubblici esercizi e ai locali di pubblico spettacolo-DACUR di cui agli artt. 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14/2017).

Per tali soggetti, che notoriamente non sono imputabili penalmente ex art. 97 del codice penale, anche prendendo spunto dall'art. 224 dello stesso codice, che contempla ipotesi restrittive adottate dall'Autorità giudiziaria nei confronti di soggetti di età inferiore ai 14 anni che abbiano commesso delitti e siano pericolosi, si prevede il Questore li convochi ai fini dell'ammonimento unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Gli effetti dell'ammonimento in parola terminano in ogni caso al raggiungimento della maggiore età. Al fine di responsabilizzare questi ultimi nella cura e nella vigilanza sul minore, inoltre, viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Il **comma 9** dispone che l'Autorità competente a irrogare la predetta sanzione è individuata nel Prefetto, e viene fatto rinvio, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative.

GLI ALTRI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2.

(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

Art. 4.

(Istituzione della « Giornata del rispetto »)

1. Per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la « **Giornata del rispetto** », quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre **il giorno 20 gennaio**. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

- a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico « **Emergenza infanzia 114** »
- b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una **rilevazione** sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
- c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di **responsabilità dei genitori** per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete

Il 6 settembre, giorno dell'approvazione in aula del provvedimento in prima lettura ricorreva il terzo anniversario dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte per aver difeso un amico, dalla violenza del branco (lottatori professionisti) a Colleferro.

GIORNATE NAZIONALI E INTERNAZIONALI



Gli Stati membri dell'UNESCO hanno dichiarato il **primo giovedì di novembre Giornata internazionale contro la violenza e il bullismo nelle scuole, compreso il cyberbullismo**, riconoscendo che la violenza nelle scuole in tutte le sue forme è una violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti all'istruzione, alla salute e al benessere.

Giornata internazionale contro la violenza e il bullismo a scuola, compreso il cyberbullismo

3 novembre



Il Safer Internet Day è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza annuale istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.



Il Protocollo tra Ministro Giannini e Presidente Boldrini, mira alla diffusione dei contenuti della *Dichiarazione dei diritti e doveri in internet*, elaborata dall'omonima Commissione di studio istituita dalla Presidente della Camera, istituisce la Giornata nazionale UN NODO BLU CONTRO IL BULLISMO A SCUOLA in coincidenza con il Safer Internet Day del 2016.

MODIFICHE ALLO STATUTO STUDENTI/ESSE

Art. 5.

(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:
 - a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che **la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;**
 - b) integrare la disciplina relativa al **Patto educativo di corresponsabilità**, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete *internet* e delle comunità virtuali,
- e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE – art. 5 Legge 92/2019

Art. 5 Educazione alla cittadinanza digitale

- a) Valutare affidabilità delle fonti e contenuti digitali
- b) Saper usare una comunicazione digitale appropriata
- c) Crescere la propria cittadinanza partecipativa con le TIC
- d) Conoscere norme comportamentali in ambiente digitale
- e) gestire l'identità digitale, proteggere la propria reputazione
- f) tutelare la riservatezza conoscendo le regole applicate dai servizi digitali
- g) evitare rischi per la salute; proteggere sé e gli altri da pericoli; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.



Art.7 Scuola e famiglia

Per valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie integrando il patto educativo di corresponsabilità estendendolo alla scuola primaria.

PER UNA DIDATTICA DI CITTADINANZA

Art. 5
LEGGE 92/19
Educazione alla
cittadinanza digitale

Art. 4
LEGGE 71/17
Uso consapevole del
web - diritti e doveri in
internet


**EDUCAZIONE
CIVICA
DIGITALE**

Art. 1
LEGGE 107/15
comma 7 lettera h
Uso critico dei social
network

Art. 1
LEGGE 107/15
Comma 16
PIANO EDUCAZIONE AL
RISPETTO

PNSD
AZIONE #6 linee
guida per le
politiche attive di
BYOD

EPOLICY – TUTORIAL GENERAZIONI CONNESSE



Le ePolicy è un documento programmatico autoprodotta dalla scuola volto a descrivere:

- **il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali**, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;
- **le norme comportamentali e le procedure** per l'utilizzo delle *Tecnologie dell'informazione e della comunicazione* (TIC) in ambiente scolastico;
- **le misure per la prevenzione;**
- **le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche** connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali

Documento di e Policy

Capitolo 1-Introduzione al documento di e Policy

Capitolo 2-Formazione e curriculum

Capitolo 3-Gestione dell'infrastruttura e della strumentazione ICT della e nella scuola

Capitolo 4- Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare

Capitolo 5- Segnalazione e gestione dei casi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE


Torino, venerdì 12 novembre 2021

CONVEGNO
**«SECONDO IL MIO PUNTO DI VISTA».
BULLISMO E CYBERBULLISMO
ESPLORATI CON GLI OCCHI DEGLI
ADOLESCENTI**

Anna Rosa Favretto, Emanuela Torre, Maria Adelaide Gallina,
Stefania Fucci, Tania Parisi


PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI FORMAZIONE

■ Sì
■ No
□ (non risponde)



Docenti

■ Sì
■ No
□ (non risponde)




ATA




STRATEGIE EFFICACI CONTRO IL BULLISMO

«Tra le seguenti strategie quale ritiene più efficace per affrontare una situazione di bullismo?»



STRATEGIE EFFICACI CONTRO IL CYBERBULLISMO

«Tra le seguenti strategie quale ritiene più efficace per affrontare una situazione di cyberbullismo?»



RESPONSABILITA' IN VIGILANDO DEI DOCENTI

Sussiste una presunzione di colpa nei confronti della scuola: il danneggiato deve provare solo di aver subito un danno durante le ore in cui era sotto la vigilanza del personale scolastico docente e non docente (quindi anche durante la mensa, l'intervallo e il trasporto).

L'Istituto scolastico deve dimostrare:

- ➔ A) aver adottato in via preventiva tutte le cautele previste per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
- ➔ B) dimostrare di aver nominato un referente
- ➔ C) dimostrare di aver promosso l'educazione all'uso consapevole delle tecnologie informatiche
- ➔ D) dimostrare di aver adeguato i regolamenti scolastici e di aver integrato il patto di corresponsabilità.

art. 28 Cost.

art.2048 c.c.

Prova liberatoria: **provare di aver fatto tutto il possibile per far sì che il fatto non accadesse** oppure caso fortuito

In quanto pubblico ufficiale il docente ha sempre **il dovere di denunciare atti illeciti anche avvenuti al di fuori della scuola**

Legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione, ma se i fatti sono commessi con dolo o colpa grave, diritto di regresso sui docenti.

LINEE DI ORIENTAMENTO 2021

Le presenti Linee di Orientamento, frutto di ricerca, riflessione, coordinamento tra diversi specialisti dell'area 0-18, sono rivolte

- ai Dirigenti scolastici,
- agli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado di tutto il sistema nazionale d'istruzione,
- al personale ATA e ad altre professionalità presenti all'interno del contesto scolastico, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Nella prospettiva di una più ampia diffusione, le Linee di Orientamento dovranno essere condivise all'interno di un **patto sociale e formativo presentato e sottoscritto al momento dell'iscrizione**, che dovrà corrispondere a un lavoro costante e continuo di prevenzione e formazione tra gli educatori della scuola, le famiglie e i ragazzi.



Al lavoro di **prevenzione** e intervento sono necessariamente associate anche attività di **rilevazione** e **monitoraggio**, per una costante **valutazione** della situazione iniziale e degli esiti degli interventi attuati.

A tale scopo, il Ministero propone strumenti e attività di rilevazione e monitoraggio di agile applicazione, quali :

- **la piattaforma ELISA**
- **questionari** anonimi d'istituto, su richiesta dei Dirigenti scolastici.

In connessione a tali attività, dovrà essere redatta, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, **per ogni intervento, una relazione accurata sui casi verificatisi e sugli interventi posti in essere dall'istituzione scolastica.**



A seguito dell'entrata in vigore della Legge 71/2017 e dell'emanazione delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (nota MIUR prot. n. 5515 del 27-10-2017) il MI si è impegnato nell'attuazione di un piano nazionale di formazione dei docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il

<https://www.piattaformaelisa.it/cos-e-elisa/>

- lavorare sui gruppi, sulle culture e sui **contesti** in cui i singoli casi hanno avuto origine;

- curare la **relazione** con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di **discriminazione**, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in **progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio**.

- attuare un'educazione alla **responsabilità** e alla **convivenza**, nella cornice di un buon clima di scuola.

Come intervenire sui bullismi come fenomeni sociali?

- mettere in campo una proficua **alleanza educativa** tra scuola, famiglia e altre **agenzie educative extra scolastiche**.

- integrare la prospettiva educativa con quella **riparativa e/o sanzionatoria**, mantenendo una visione che tenga conto della complessità dei fenomeni spesso frutto di incompetenze sociali.

- **formare** docenti, alunni, genitori collaboratori scolastici,

- La L. 71/2017 all'art. 5 prevede che il Dirigente scolastico definisca
- le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (**PTOF**) elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto
 - del Patto di Corresponsabilità Educativa (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

In ogni scuola/plesso è utile la costituzione di un **Team Antibullismo** e di un Team per l'Emergenza, o di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato.

E' utile costituire il **Team per l'Emergenza** a livello territoriale (comunale o provinciale) o di rete di scuole e comprensivo di altre istituzioni.

Ogni scuola presterà particolare attenzione alla stesura del proprio **Regolamento di istituto** specificando nello stesso possibili provvedimenti in un'ottica di giustizia riparativa, che possono essere adottati nei casi di specie. Le possibili misure disciplinari devono essere chiare e le relative sanzioni adeguate ed evidenziate nel Regolamento di istituto. Inoltre è fondamentale specificare quali siano gli organi competenti a erogare sanzioni e il relativo procedimento (art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

Le **sanzioni** devono essere proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla riparazione del danno e all'acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa.

AZIONI PRIORITARIE:

1. **Valutazione** degli studenti a rischio, **osservazione** del disagio, **rilevazione** dei comportamenti dannosi per la salute di ragazzi/e.
2. Formazione del personale scolastico (piattaforma **ELISA**) anche mediante reti di scopo
3. Attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA, con **comunicazione puntuale** sui regolamenti e delle procedure adottate dal referente per il bullismo e il cyberbullismo e dal Team Antibullismo;
4. Promozione, da parte del personale docente, di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di **peer education**, nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

AZIONI CONSIGLIATE:

1. **Rilevazione** dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso questionari e/o osservazioni (ELISA);
2. Attivazione di un sistema di **segnalazione** nella scuola;
3. Promozione e attivazione di uno **sportello** psicologico e di un centro di ascolto gestito da personale specializzato; (eventualmente condiviso da reti di scuole);
4. Costituire gruppi di lavoro che includano il/i referente/i per la prevenzione dei bullismi, l'animatore digitale e referente dell'educazione civica anche per la redazione del documento di **ePolicy d'istituto**.

Tabella 1. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

- Intervento con la vittima
- Intervento con il bullo
- Colloquio di gruppo con i bulli
- Azioni di mediazione del conflitto tra vittima e bullo
- Coinvolgimento del gruppo classe o di spettatori

Tabella 2. RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

- Il Dirigente scolastico
- Il Consiglio di Istituto
- Il Collegio docenti
- Il personale docenti
- I coordinatori del cc
- I collaboratori scolastici
- Il referente area bullismi
- I referenti regionali e territoriali bullismi
- Il team antibullismo e per l'emergenza
- Le famiglie
- Le studentesse e gli studenti

E' importante che a vittime e a chi riveste la responsabilità genitoriale siano riferite con chiarezza i diritti e le disposizioni della Legge 71/2017

- Istanza di rimozione del contenuto lesivo
- Istanza di ammonimento del Questore (nel caso di autori > 14 anni)

FAC-SIMILE DI SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI A RISCHIO PREDISPOSTO DAL MINISTERO CON LA POLIZIA POSTALE

Il modulo andrà compilato secondo le procedure dell'Istituto scolastico e indirizzato alle forze di polizia o autorità giudiziaria

ISTITUTO SCOLASTICO segnalante: _____

_____ indirizzo: _____ recapito telefonico: _____

Dirigente Scolastico: _____ Referente: _____

Descrizione del fatto o situazione di rischio (modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

PERSONE indicate quali **AUTORI** del fatto o situazione di rischio (con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, conoscente...)

ALLEGATI (relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti) _____

LUOGO DATA _____

FIRMA _____ Dirigente Scolastico

LINEE GUIDA 2017: IL RUOLO DEL DIRIGENTE

Art. 4 e 5 della Legge 71/17

- Nomina il responsabile cyberbullismo
 - INDIRIZZA IL PTOF SULLA PREVENZIONE BULLISMI (PDM, RAV)
 - Adegua il patto dei corresponsabilità
 - Adegua il regolamento di istituto – regolamento disciplinare
 - Crea la rete dei servizi
 - Coinvolge le componenti nelle attività di regolamentazione
 - Attiva protocolli ‘intesa con la rete dei servizi territoriali
 - Assicura l’informazione a sulle policy di istituto

In caso di episodi di cyberbullismo

- Valuta eventuale segnalazione autorità giudiziaria, autorità di sicurezza
- Convoca i genitori di vittime e bulli e li informa sui loro doveri/diritti e quelli dei figli (istanza di cancellazione dei contenuti lesivi e istanza ammonimento Questore
- Assicura gli interventi educativi con singoli e classe
- Assicura gli interventi sanzionatori e riparativi

LINEE GUIDA 2017 : IL RUOLO DEL REFERENTE

- Coordina le iniziative di prevenzione e contrasto
- Si avvale dei servizi territoriali delle forze dell'ordine
- Promuove la collaborazione nella rete di scuole (scuola polo)
- E' costantemente aggiornato (piattaforma elisa)
- Supporta il dirigente scolastico (PTOF, PDM, RAV)
- Collabora per regolamento istituto, patto di corresponsabilità
- Raccoglie, monitora e diffonde le buone pratiche
- Cura la policy di istituto e ne monitora la funzionalità
- Coordina il team per il bullismo e il team per le emergenze
- Collabora ai protocolli di intervento e di rete

Legge 71/2017 - art. 4

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto.

LE RESPONSABILITA' DELLA SCUOLA

Il cyberbullismo sulla chat di classe

Il Tar Campania – Napoli (Sez. IV, Sentenza 8 novembre 2018, n. 6508) ha esaminato una vicenda in cui erano stati inviati messaggi offensivi sulla chat della classe, fuori dal contesto della scuola e, pertanto, ~~in orario extrascolastico~~; ciononostante, il collegio di giudici ha considerato legittimo il provvedimento adottato dal Consiglio di classe (di una scuola secondaria di primo grado), col quale era stato attribuito ad un'alunna, al termine dell'anno scolastico conclusivo del ciclo di studio, il voto di comportamento (ex voto di condotta) di 7/10, in quanto autrice di frasi offensive nei confronti di una compagna, pubblicate sulla chat whatsapp della classe. In definitiva, irrilevante è stata la circostanza che la condotta non si fosse svolta a scuola e ~~in orario scolastico~~: l'articolo 7 del DPR n. 122/2009, nel definire i parametri a cui il Consiglio di classe deve attenersi nel formulare il voto di comportamento, prende in considerazione l'atteggiamento complessivo dello studente ed il suo porsi nei rapporti interpersonali, con insegnanti e compagni.


La giurisprudenza considera gli episodi di cyberbullismo che avvengono anche fuori dagli spazi e dai tempi scolastici di **competenza della scuola.**

LA SCUOLA DEVE AVERE UNA POLITICA ANTIBULLISMO PREVENZIONE E PRESA IN CARICO – PRIMA, DURANTE E DOPO

Tante assenze da scuola per colpa dei bulli: i prof la bocchiano, il Tar la promuove

17 SETTEMBRE 2022 · 75 SHARES · 2 MINUTE READ

Il **Tar della Sardegna** ha **promosso** in terza media una **12enne** che quest'anno, per colpa dei bulli che la prendevano in giro, è mancata da scuola tanti giorni. Per via delle assenze i professori hanno deciso di **bocciarla**, "ma **senza una motivazione adeguata**", malgrado un primo quadrimestre con la media del 9. I genitori della ragazzina hanno quindi fatto ricorso al Tar: i giudici amministrativi hanno dato ragione alla studentessa che ha ricevuto più di 300 messaggi vessatori e persecutori.



LA RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE

Orizzontescuola.it 

CRONACA 2 NOV 2023 - 7:18

Alunno vittima dei bulli scappa da scuola: ritrovato dopo ore. Docente rischia sanzione per omessa vigilanza

 **LA TECNICA DELLA SCUOLA**
IL QUOTIDIANO DELLA SCUOLA

PERSONALE

I Docenti sono pubblici ufficiali con obbligo di riferire notizie di reato al DS

Di Lucio Ficara - 24/05/2019



L'obbligo di riferire all'Autorità sussiste anche solo sulla base di un sospetto (reati procedibili d'ufficio) perché sta solo ai giudici stabilire la veridicità del fatto e la natura dolosa o accidentale del caso.

L'omissione della denuncia è regolata dagli artt. 361 e 362 del Codice penale

LA RESPONSABILITA' DEI GENITORI

La legge 71/2017 non contiene norme ad hoc per delineare i profili di responsabilità per gli atti di cyberbullismo. Le fonti:

- Responsabilità civile: Codice Civile (2048 c.c.; 2043 c.c.; 2051 c.c.; 147 c.c.)

► RESPONSABILITÀ IN EDUCANDO

► ART. 2043 C.C. «Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori...»

► ART. 147 C.C. «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto alle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni»



RESPONSABILITA' EDUCATIVA DELLA FAMIGLIA

FAMIGLIE E STUDENTI

S
2
4

Bullismo, concorso di colpa per la reazione violenta della vittima

Ordinanza della
Cassazione 22541/2018

11 Set
2019

Il ruolo dei genitori

La delicata questione giunge così in Cassazione, dove i giudici di legittimità chiariscono alcuni aspetti giuridici della vicenda e offrono al contempo importanti spunti di riflessione sull'importanza dell'educazione impartita dai genitori e sulla piaga del bullismo. Quanto al primo tema, la Suprema corte ricorda come per

ovvero di aver «esercitato sul minore una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti», sicché l'azione violenta del figlio non avrebbe potuto essere imputabile ad una loro
limitati a giustificare l'azione violenta del figlio quale risposta alla serie di soprusi di cui era stato vittima, «dimostrando di non aver percepito il disvalore della condotta del figlio e la gravità del fatto imputatogli». Pertanto, dal punto di vista giuridico, per la Cassazi
studente.


STRATEGIE PER INTERCETTARE LE SEGNALAZIONI



IL M
POLIT



1. ACCOGLIERE LA SEGNALAZIONE DI UN CASO PRESUNTO DI BULLISMO



Attivazione del Team per il bullismo

E, nei casi più importanti del Team per le emergenze in rete con i servizi territoriali\

LE STRATEGIE DI INTERVENTO



Organizzazione della scuola (reti di scuole) ruoli e strumenti

- Dirigente scolastico
- Referente cyberbullismo
- Team antibullismo
- Team per le emergenze
- Referenti bullismi provinciali e regionali
- Organi collegiali (Docenti, Personale ATA, Famiglie Studentesse e studenti)
- Protocolli d'intesa
- E-policy



LA POLITICA ANTIBULLISMO

I **PASSI** per costruire un Piano D'Istituto sono:

1. Premessa

- LEGGE n. 71/2017
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 23)
- Regolamento di Istituto
- Dichiarazione di intenti

3. LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

LA TIPOLOGIA DI INTERVENTI DA METTERE IN ATTO, VIENE DECISA SULLA BASE DEL CODICE DI INTERVENTO EMERSO IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE APPROFONDATA



CODICE VERDE

- Situazione da monitorare con interventi preventivi in classe

CODICE GIALLO

- Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgiment o della rete se non ci sono risultati

CODICE ROSSO

- Interventi di emergenza con supporto della rete

Codice ROSSO

- Livello di URGENZA di bullismo e di vittimizzazione

• 3. Interventi: **codice rosso**

- **Supporto intensivo a lungo termine** attraverso l'attivazione dei servizi di rete territoriale che condividono la responsa-bilità di tutela dei minori coinvolti in base a quanto previsto dalla Legge 71/2017
- **Accoglimento immediato da parte del Team del malessere e delle paure delle vittime** attraverso una comunicazione chiara degli interventi possibili e doverosi che saranno attivati

LA PARTECIPAZIONE DI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI

LA PEER EDUCATION

La Legge 71/2017 prevede la partecipazione diretta di studenti e studentesse nella costruzione di un ambiente sicuro e solidale anche online. Una delle metodologie proposte è l'**educazione tra pari**. I giovani vogliono essere parte attiva nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Secondo una ricerca UNICEF, il fenomeno risulta diffuso e percepito nella sua gravità. Oltre a un quadro giuridico chiaro e la responsabilizzazione dei social network i giovani vogliono essere **parte attiva nella soluzione del problema**.

Indagine V piano nazionale adolescenza
Cosa chiedono le/gli adolescenti?

Avere professori che stiano più attenti ai fatti che accadono nel corso della giornata come il bullismo.
Rendere, attraverso incontri mirati, i ragazzi più sensibili sul tema della diversità.
Inserire 1 ora alla settimana (da sostituire con un'altra materia) per fare laboratori o discussioni in classe con la professoressa.

Potersi confrontare sui seguenti temi:
la violenza nei confronti delle ragazze
l'educazione sessuale,
il cyberbullismo,
il razzismo,
l'omofobia,
la violenza,
il rispetto per l'ambiente.

<https://famiglia.governo.it/media/2349/rapporto-partecipazione-adolescenza.pdf>



UNO STRUMENTO UTILE AI PATTI DIGITALI

1

DECIDERE INSIEME IL MOMENTO

in cui i bambini / preadolescenti possono fare esperienza dei diversi tipi di schermi, quali contenuti sono adatti e quali strumenti consegnare (uno smartphone personale connesso in rete preferibilmente non prima della seconda media).

2

PARTECIPARE CON LE FAMIGLIE A MOMENTI DI EDUCAZIONE DIGITALE

organizzando incontri di approfondimento e di scambio di esperienze che mirino a un uso degli strumenti digitali creativo, divertente e condiviso in famiglia.

3

REGOLARE L'UTILIZZO DELLO SMARTPHONE E DEI DISPOSITIVI DIGITALI

definendo accordi fra genitori e figli che insieme si impegneranno a rispettare. In particolare:

- smartphone trasparente ai genitori (es. fino a 14 anni)
- luoghi e orari definiti per tutti (es. no a tavola, no a letto)
- app, social e giochi nel rispetto di leggi e indicazioni sulle età adatte

LE MODIFICHE ALLA LR 2/2018

Art. 28.

(Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 2/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) è sostituito dal seguente: "

1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori da rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione promuove, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare le iniziative formative sull'uso consapevole della rete e dei social network e ad uniformare le relative modalità di valutazione, nonché l'istituzione della patente di smartphone per l'uso consapevole del web e dei social network, rilasciata a seguito di apposito percorso formativo.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2018 è aggiunto il seguente: "

2 bis. Nella deliberazione di cui al comma 2 sono, altresì, contenute le linee guida per il conseguimento della patente di cui al comma 1, che definiscono in particolare:

- a) i destinatari;
- b) le modalità e gli standard formativi per il rilascio;
- c) le modalità di accesso alla certificazione delle competenze;
- d) i diversi livelli di certificazione previsti.



La patente di smartphone per il primo ciclo è stata ideata nella Provincia del VCO nell'anno scolastico 2017/18 a seguito della L. 71/17.

Dall'anno scolastico 2022/2023 si è sperimentata la patente di secondo livello con un progetto finanziato dalla L. 71/2017.

Nell'anno scolastico 2022/2023 sono state consegnate complessivamente circa 18.000 patenti tra primo e secondo livello.

LA PATENTE DI SMARTPHONE PER CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI



THE GLOBAL GOALS
OBIETTIVI GLOBALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



<https://www.ericksonlive.it/prodotto/didattica/prevenire-valutare-e-contrastare-bullismo-e-cyberbullismo/>

Agenda ONU2030




https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-11/learnaboutrights_child_ita_web.pdf

https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf



<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-02/commento-general-e-25-web.pdf>



<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/cyberbullismo-cosa-come-difendersi.pdf>